

Art. 96 DL "Cura Italia": Indennità dei collaboratori sportivi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è stato pubblicato il D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), recante il sostegno ai lavoratori e alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19. All'interno sono inserite alcune norme destinate anche per chi opera nell'ambito delle attività sportive.

L'articolato prevede, all'art. 27, che sia riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, ai lavoratori titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

All'interno di questa categoria si ritiene possano rientrare anche gli sportivi dilettanti (ad esempio *personal trainer*, maestri di tennis, ecc.) che, però, siano iscritti alla gestione separata Inps e non alla c.d. gestione spettacolo ex Enpals (come accade, ad esempio, agli atleti professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo).

Ma la norma che rappresenta elemento di interesse per il maggior numero di soggetti operanti nel mondo sportivo è quella di cui all'articolo 96¹, che rubrica "*Indennità collaboratori sportivi*". Nel testo è previsto il riconoscimento, da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (analoga all'indennità già prevista dal precedente articolo 27) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir², già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Le domande dei percettori di compensi sportivi interessati, unitamente alla autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro sono presentate alla società Sport e Salute, sulla base anche dei dati delle società e associazioni sportive dilettantistiche, contenuti nel registro CONI.

Le modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

¹ Art.96 Indennità collaboratori sportivi

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

² Art. 67 Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Le domande saranno soddisfatte fino al raggiungimento del finanziamento previsto di 50 milioni di euro.

L'emolumento non concorrerà alla formazione del reddito. Per cui è possibile ritenere che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d'acconto.

Comunque, al momento vi sono diversi aspetti da chiarire.

Se il termine usato, "*rapporti di collaborazione*", si riferisca sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale. Tra l'altro, la previsione normativa sembra presupporre che la prestazione svolta dallo sportivo dilettante sia *ab origine* a carattere oneroso e, quindi, non di volontariato.

Al momento, inoltre, non è stato definito se siano ricompresi o meno in questi rapporti di collaborazione anche gli atleti che percepiscono le indennità oggetto di esame.

Infine, dovrà essere chiarito se tale indennità possa essere erogata anche nel caso in cui lo sportivo non abbia subito conseguenze economiche, avendo, ad esempio, già incassato l'intero corrispettivo previsto per la prestazione.

Al momento l'INPS, con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, disponibile sul sito dell'Ente e a cui si rinvia, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l'indennità di 600 euro prevista per i soli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia").